



Bozza Circolare sui criteri attuativi dell'art. 134 del D.lgs 217/05; mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica:

NECESSARI CAMBIAMENTI ! COSI' NON VA !!

**Previste ingiuste penalizzazioni per i colleghi parzialmente idonei.
Il CONAPO ha detto NO con fermezza al transito al SATI dopo 4 anni.**

Colleghi, ieri il CONAPO ha partecipato al Viminale ad una riunione relativa alla bozza di circolare che disciplinerà le idoneità parziali di cui all'art. 134 del D.Lgs 217/05.

Nella riunione (tenuta a tavoli separati rispetto agli altri sindacati per le solite banali motivazioni) l'amministrazione ha illustrato l'incidenza del numero degli idonei parziali rispetto all'organico operativo (492 idonei parziali ovvero circa il 2% di media nazionale ma con punte del 10% in alcuni comandi).

Nella riunione è emersa la volontà del Dipartimento di procedere anche ad una rivisitazione del D.M. 05.02.2002 che fissa i parametri di inidoneità al servizio operativo in funzione delle nuove frontiere della medicina che nel frattempo ha fatto passi avanti notevoli. Tale notizia è stata accolta favorevolmente dal CONAPO, essendo peraltro tra le nostre richieste.

Nel corso della riunione il CONAPO ha espresso le proprie valutazioni negative e le proprie proposte di modifica, presentando anche un articolato documento, che alleghiamo (per chi vuole approfondire).

Di seguito le principali richieste CONAPO in merito alla bozza:

- 1) ELIMINARE L'OBBLIGO DI TRANSITO AL SATI DOPO 4 ANNI** di idoneità parziale, in quanto palesemente illegittimo in presenza di patologie che continuano ad essere giudicate come "idoneità parziali" dalla CMO. Lo spirito dell'art. 134, comma 2, d.lgs. n. 217/2005 è quello di impiegare il personale già operativo e con inabilità parziale in attività istituzionali collegate al servizio di soccorso operativo in modo da non mortificarne il ruolo, la professionalità e la personalità in ragione della sopravvenuta inabilità. Imporre arbitrariamente (e automaticamente), allo scadere dei quattro anni, il passaggio nei ruoli amministrativo-tecnico-informatici costituisce una grave mortificazione del personale già penalizzato da una importante patologia (spesso collegata alla stessa attività di soccorso). Inoltre una simile previsione aggraverebbe enormemente i problemi di organico del CNVVF facendo transitare gli idonei parziali al SATI dopo 4 anni.
- 2) PREVEDERE ULTERIORI INCARICHI E MANSIONI PER IL PERSONALE IDONEO PARZIALE**, tra cui le mansioni di responsabili ed addetti di sala operativa nell'ambito delle normali turnazioni anche al fine di recuperare numeri utili all'operatività, nonché ulteriori mansioni correlate al soccorso ed alle attività ispettive.
- 3) PREVEDERE IL DIRITTO DI REINTEGRO NELLA SEDE DI SERVIZIO** nella quale si prestava servizio operativo al momento del giudizio di esenzione dai servizi di soccorso, qualora trasferiti per effetto del giudizio di parziale idoneità, da attuarsi nel momento della

riacquisita idoneità incondizionata al servizio operativo . Questo specialmente se la patologia è dovuta a causa di servizio.

- 4) **CONCEDERE AL PERSONALE EX OPERATIVO TRANSITATO AL SATI** con il previgente ordinamento e che non ha potuto beneficiare dell'idoneità parziale (poiché la norma non esisteva ancora) la possibilità, a domanda, di essere ricollocati nei ruoli operativi, qualora giudicati parzialmente idonei dalla CMO. Ciò al fine di garantire la parità di trattamento rispetto al restante personale.
- 5) **MODIFICARE IL D.M. 05/02/2002 CONTENENTE L'ELENCO DELLE PATOLOGIE** che sono causa di non idoneità al servizio operativo, migliorandolo per talune patologie in cui la medicina progredita a tal punto da renderle compatibili con il servizio dei VVF.
- 6) **ISTITUIRE IL RUOLO TECNICO** in uniforme, tramite una modifica ordinamentale che oltre a garantire una professionalizzazione maggiore del personale, consentirebbe di recuperare, a costo zero, la quota parte di personale di tutte le qualifiche operative giudicate permanentemente non idonee.

L' ulteriore dettaglio delle proposte CONAPO è contenuto nella nota prot. 55/15 del 11.03.2015 (che si allega al presente comunicato).

Come al solito proposte concrete e posizioni definite a differenza delle tante chiacchiere proposte da altre O.S. la cui posizione è sempre molto fumosa salvo rivendicare a se ogni conquista a favore dei lavoratori senza però produrre uno straccio di documentazione dell'operato portato avanti fino a quel momento.

A termine riunione il CONAPO ha sollecitato le procedure concorsuali relative al concorso 334 ispettori e CS e CR decorrenze 2013, 2014 e 2015.

Il CONAPO ha avvisato che è pronto a scendere in piazza qualora non venissero recepite le modifiche richieste nelle parti che ledono la dignità professionale del personale permanente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero l'obbligo di transito al SATI dopo 4 anni di idoneità parziale quando non intervenga il recupero della idoneità completa.

Restiamo comunque a disposizione dei colleghi per ogni utile suggerimento !

Come sempre CONAPO avanti tutta !!!



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

In allegato:

nota dettagliata consegnata dal CONAPO agli atti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 11 Marzo 2015

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Francesco Antonio MUSOLINO**

**Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI**

**Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Prefetto Marilisa MAGNO**

**All' Ufficio Sanitario del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Daniele SBARDELLA**

**All' Ufficio III - Relazioni Sindacali
Dott. Darco PELLÓS**

e, pc. **Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
On. Gianpiero BOCCI**

Prot. n. 55/15

**Oggetto: BOZZA di Circolare relativa al "mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica: criteri attuativi dell' art. 134 del D.lgs 217/05".
Osservazioni CONAPO e contrarietà all' obbligo di passaggio al SATI dopo 4 anni.**

Le seguenti osservazioni sono riferite alla bozza di circolare relativa al "mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica: criteri attuativi dell' art. 134 del D.lgs 217/05", trasmessaci dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con [nota prot. n. 299/S 126 del 21.01.2015](#) e costituiscono allegato alla riunione del 11.03.2015 convocata con Vs. [nota prot. n. S126 del 27.02.2015](#), nonché giusta informazione agli ulteriori destinatari in indirizzo.

La bozza in esame consta dei seguenti n. 4 paragrafi:

- 1) Individuazione delle attività tecnico-operative correlate al soccorso.
- 2) **Limite temporale.**
- 3) Procedura per la riammissione in servizio del personale giudicato idoneo.
- 4) Disposizioni transitorie di prima applicazione.

Di seguito le osservazioni CONAPO:

1) Individuazione delle attività tecnico-operative correlate al soccorso.
--

Il paragrafo 1) propone talune attività che il personale parzialmente idoneo può continuare a svolgere.

Poiché è noto che la pianta organica dei VV.F. è strettamente vincolata al mantenimento del dispositivo di soccorso tecnico urgente sul territorio italiano, bisogna calibrare il novero dei possibili reimpieghi del personale, in funzione delle diverse patologie ovvero della residua capacità lavorativa di ogni soggetto, ampliandolo a tutti gli aspetti dell'organizzazione Vigili del Fuoco altrimenti si renderanno ancora più critiche le carenze di personale sul territorio. A tal proposito si rileva che la lista delle attività proposte dall'amministrazione non è assolutamente esaustiva e riteniamo che si debbano dare più chiare indicazioni circa l'impiego del personale

parzialmente idoneo, anche ad esempio nelle mansioni di responsabili ed addetti di sala operativa nell'ambito delle normali turnazioni. Ciò al fine anche di recuperare numeri utili all'operatività. A titolo di esempio (non esaustivo), non si comprende il perché un Vigile del Fuoco giudicato "parzialmente idoneo" per infermità conseguente a traumi o fratture, non possa essere impiegato in sala operativa nella normale turnazione di servizio?

La bozza inoltre non chiarisce chi deve esprimere il parere medico sulla compatibilità o meno delle mansioni con la ridotta capacità lavorativa del personale giudicato parzialmente idoneo: il medico competente ai sensi del D.lgs 81/08 o il medico incaricato del servizio sanitario VF presso ogni sede di servizio? A nostro giudizio tale incombenza è inequivocabilmente demandata ai medici competenti, ma ciò non appare chiarito nella bozza di circolare, che sembra addirittura prevedere una valutazione congiunta da parte dei 2 medici laddove si legge «*sulla base delle indicazioni sanitarie del Medico incaricato del Servizio Sanitario presso il Comando e il medico competente ...*». Tale dubbio va inequivocabilmente chiarito con circolare al fine di evitare lungaggini nella decisione della sorte spettante al lavoratore in un rimpallo di responsabilità che potrebbe anche non essere breve.

Inoltre, stante che le Commissioni Medico Ospedaliere non sono titolate ad esprimere valutazioni circa il grado di ridotta capacità lavorativa, il lavoro notturno e le mansioni da adibire il dipendente, non appare chiaro il seguente capoverso della bozza che si chiede di riformulare onde evitare fraintendimenti: «*Quanto sopra in considerazione del giudizio clinico-diagnostico espresso dalle Commissioni Medico Ospedaliere (ovvero altro organo collegiale medico appositamente individuato dalla normativa in vigore) per la valutazione della ridotta capacità lavorativa del medesimo dipendente e/o alla sua possibilità di effettuare il lavoro notturno*».

Riteniamo inoltre che vada trattata anche la valutazione della possibilità di poter partecipare anche a taluni addestramenti compatibili con lo stato di salute.

2) Limite temporale.

Con questo paragrafo l'amministrazione introduce:

- a) Un percorso di controlli sanitari per la valutazione dell'eventuale recupero dell'idoneità incondizionata al servizio operativo.
- b) **Un limite temporale massimo di permanenza nello stato di "idoneo parziale" fissato in 4 anni, dopodiché, pur in caso di ulteriore giudizio di idoneità parziale, sarebbe previsto il transito nei ruoli SATI.**

Per quanto riguarda il punto a) riteniamo che non sia affatto illogico e contrario alle norme vigenti tipizzare l'iter di monitoraggio del personale con "inabilità parziale" adibito a mansioni correlate al soccorso, prevedendo accertamenti di idoneità ogni 2 anni. Condividiamo quindi questa necessità per meglio perseguire la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso in ossequio all'art. 134 del D.Lgs 217/05.

Diverso è il caso del punto b) sul quale **il CONAPO è fermamente contrario** in quanto lo riteniamo palesemente illegittimo, laddove prevede un obbligo di transito al SATI dopo 4 anni di idoneità parziale, pur in presenza di patologie che continuano ad essere giudicate dalle competenti CC.MM.OO. come "idoneità parziali".

Il CONAPO ritiene quindi illegittimo limitare temporalmente a 4 anni il tempo massimo per l'impiego nelle mansioni di idoneo parziale, nonostante che lo stato di salute continui a consentirlo, ovvero in presenza di conferma del parere delle CC.MM.OO. in ordine alla "idoneità parziale".

Va infatti ricordato che la *ratio* dell'art. 134, comma 2, d.lgs. n. 217/2005 (che è la trasposizione della previsione di cui all'art. 18 CCNL 2002-2005, che ha introdotto il comma 1-bis all'art.33 del CCNL del 24 maggio 2000) è quella di impiegare il personale già operativo e con inabilità parziale in attività istituzionali collegate al servizio di soccorso operativo in modo da non mortificarne il ruolo, la professionalità e la personalità in ragione della sopravvenuta inabilità.

Quanto appena detto è stato posto in evidenza anche in vari pareri dell'Ufficio Sanitario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco: a mero titolo esemplificativo, ricordiamo che nella nota prot. n. 1627/5601 del 26.5.2008 il suddetto Ufficio Sanitario ha rimarcato che *«la ratio dell'art. 134, comma 2, del D.Lgs. 13/10/2005, n. 217 è quella di consentire il recupero del dipendente, non più idoneo in modo pieno e incondizionato, al servizio attivo nel settore operativo, mediante lo svolgimento di attività istituzionali correlate al soccorso, compatibili con le esigenze derivanti dalla ridotta capacità lavorativa».*

In sostanza, si tratta di una norma rilevante per l'**attività operativa complementare** e che intende tutelare il lavoratore affinché non subisca l'evento traumatico del passaggio ad un ruolo non rispondente alla sua preparazione professionale (che nella maggior parte dei casi è costituita da una esperienza pluriennale in ambito prettamente operativo), anche nella prospettiva di un eventuale ricollocamento al servizio tecnico-operativo.

Come evidenziato anche dalla giurisprudenza, l'art. 134, comma 2, d.lgs. n. 217/05 *«ha precisato che "nel caso di "inabilità parziale" il dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente "può continuare" a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza", ribadendo poi che l'attuazione del principio di tutela del dipendente e comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso. **La fattispecie si inquadra cioè in un'ottica meramente "conservativa" delle funzioni** e non anche di diritto/interesse al ritrascritto con passaggio da un ruolo all'altro in modo stabile e permanente, in difetto del requisito generale (idoneità fisica al servizio operativo)»* (TAR Cagliari, I, 30.09.2010, n. 2277).

In altre parole, la norma è ispirata da principi di mantenimento dei dipendenti inabili parziali nell'orbita del servizio tecnico-operativo (mediante l'impiego ad attività ad esso correlate) fintanto che lo stato di salute del lavoratore lo consenta e, dunque, sia compatibile con tali mansioni, avendo sempre riguardo alla piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.

Tutto ciò premesso, riteniamo che – al di là della scansione temporale delle singole verifiche presso le CMO che condividiamo – al dipendente (inabile parziale) deve sempre essere garantita l'opportunità di continuare a svolgere le mansioni correlate al servizio operativo, permanendo nella qualifica di appartenenza e conservando i benefici economici e giuridici acquisiti durante gli anni di servizio operativo: in questo modo, in conformità con la *ratio* della norma, si continuerà a salvaguardare l'identità professionale del dipendente.

Imporre arbitrariamente (e automaticamente), allo scadere dei quattro anni, il passaggio nei ruoli amministrativo-tecnico-informatici costituisce – secondo il nostro parere – una grave mortificazione del personale già penalizzato da una importante patologia (spesso collegata alla stessa attività di soccorso), in spregio anche dell'art. 35 della Costituzione in base al quale *«la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori».*

In buona sostanza è evidente che solo allorché il suddetto stato di salute dei Vigili del Fuoco non permetterà più l'impiego in attività connesse al soccorso (idoneità parziali), soltanto allora il Dipartimento – sulla base delle risultanze della CMO – potrà disporre il passaggio nei ruoli

amministrativo-tecnico-informatici ovvero, se del caso, i provvedimenti che sono conseguenza di una eventuale accertata inidoneità assoluta.

Viceversa, molti di questi transiti al ruolo SATI allo scadere dei quattro anni finirebbero con altrettanti ricorsi nei quali il Dipartimento finirebbe sicuramente per soccombere.

Pertanto anche per evitare lungaggini burocratiche che troverebbero soluzione nei vari TAR si chiede di cassare il punto indicato.

Non riusciamo inoltre a comprendere come codesto Dipartimento possa aver pensato di risolvere i problemi di organico del CNVVF facendo transitare gli idonei parziali al SATI dopo 4 anni. Occorre infatti fare questa riflessione: al di là del fatto se gli idonei parziali siano adibiti a mansioni correlate al soccorso oppure a ruoli amministrativi – laddove dovesse esserci un problema di mancanza numerica di personale pienamente operativo per garantire il servizio di soccorso pubblico, esso continuerà a sussistere in ogni caso, in mancanza di nuove assunzioni (oggi peraltro limitate dalle norme sulla riduzione del turnover).

Inoltre, la circolare non tiene in alcun conto, in caso di non idoneità al servizio operativo ma di idoneità al transito nei ruoli SATI, che le norme di legge vigenti consentono la possibilità di rinuncia al transito di ruolo, con conseguente pensionamento anticipato del dipendente in possesso dell'anzianità minima prevista (15 anni per la pensione ordinaria – nessun requisito minimo di servizio per eventuale pensione privilegiata), è quindi evidente che tale previsione rischia di mettere ancora di più in difficoltà il servizio.

In conclusione ribadiamo che l'art. 134, comma 2, d.lgs. n. 217/2005 non è una norma preparatoria ad un futuro allontanamento dei vigili del fuoco idonei parziali dal soccorso o, addirittura, dal Corpo nazionale, ma – come si è detto sopra – la *ratio* della norma è quella di impiegare questo personale in attività istituzionali collegate al servizio di soccorso operativo in modo da non mortificarne il ruolo, la professionalità e la personalità in ragione della sopravvenuta inabilità: magari tale personale verrà recuperato in futuro per il servizio attivo nel settore operativo, ma, laddove non dovesse accadere, a questi dipendenti deve sempre essere garantito l'impiego in attività complementari, fintanto che lo stato di salute del lavoratore lo consenta e nel rispetto del principio di piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.

Del resto, i compiti correlati al soccorso dovranno pur essere assolti da qualcuno, e dunque se ciò può essere garantito efficacemente dai vigili del fuoco parzialmente idonei, non si riesce a comprendere il motivo per cui mortificarli con il passaggio nei ruoli amministrativi: in tal caso ci dovranno essere altri Vigili del Fuoco che svolgeranno quelle mansioni (magari pienamente idonei, spostandoli dal servizio operativo di soccorso come accadeva in passato), ma in questo modo – si ribadisce – le difficoltà relative ai servizi di soccorso pubblico non saranno affatto superate.

Possiamo essere d'accordo con una previsione di transito al SATI dopo 4 anni di idoneità parziale, ma **solo a domanda (facoltativa) del dipendente**.

Chiariamo sin da ora che, nel caso il Dipartimento dovesse insistere nel disporre l'obbligo di transito al SATI decorsi 4 anni di idoneità parziale, attueremo forme di protesta ed attiveremo i nostri uffici legali per impugnare l'atto illegittimo.

3) Procedura per la riammissione in servizio del personale giudicato idoneo.

Nulla da eccepire, salvo il fatto che, compatibilmente con le esigenze organizzative, deve essere garantito al Vigile del Fuoco, a domanda, il reintegro nella sede ove prestava servizio nel momento del venir meno dell'idoneità incondizionata al servizio. Questo specialmente se la patologia è dovuta a causa di servizio che non può essere quindi imputata al dipendente.

4) Disposizioni transitorie di prima applicazione.

Le disposizioni transitorie di cui al punto a. vanno decurtate delle illegittimità del transito al SATI dopo 4 anni, come già spiegato al paragrafo 2.

La previsione di cui alla lettera b. prevede che «**Entro 60 giorni** dall'approvazione dei presenti criteri, il personale già trasferito in altri ruoli per inabilità, sulla base delle previgenti norme contrattuali, che abbia recuperato la incondizionata idoneità psico-fisica e intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 134, comma 5, potrà presentare motivata domanda di riammissione nella qualifica di provenienza. Conseguentemente sarà avviato dall'Ufficio d'appartenenza a visita presso la C.M.O. (ovvero altro organo collegiale medico appositamente individuato dalla normativa in vigore) per l'accertamento del recupero della piena e incondizionata idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni della sua ultima qualifica operativa rivestita. Entro 15 giorni dalla notifica del giudizio di incondizionata idoneità psicofisica, il dipendente sarà riammesso nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti prima del transito nei ruoli tecnici amministrativo-contabili e tecnico-informatici, compatibilmente con le esigenze organizzative, nei limiti della disponibilità della dotazione organica e il necessario re training per le abilità professionali acquisite nel settore operativo».

Riguardo il «personale [operativo Ndr] già trasferito in altri ruoli per inabilità, sulla base delle previgenti norme contrattuali», ovvero coloro che non hanno potuto beneficiare dell' idoneità parziale (poiché la norma non esisteva ancora) e sono quindi transitati al SATI, riteniamo che si debba concedere anche la ulteriore possibilità di transito da SATI a idoneo parziale, questo per parità di trattamento rispetto al restante personale e con mantenimento dell'anzianità di servizio che si sarebbe maturata nel ruolo operativo di origine al fine di non penalizzare ulteriormente il personale che è stato transitato ad altro settore.

RICHIESTA DI REVISIONE DEL [D.M. 05/02/2002](#)

Come è noto, con il DM 05/02/2002 è stato normato l' «elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio incondizionato nel settore operativo del CNVF....., ai fini della ricollocazione in nuove mansioni confacenti alla residua capacità lavorativa ... ».

E' del tutto evidente quindi che i giudizi delle CC.MM.OO. in ordine all' idoneità (e quindi il numero degli idonei parziali) sono collegati ai contenuti di tale decreto.

Stante che ormai sono trascorsi 13 anni dalla emanazione di tale decreto, e che nel frattempo la medicina (ed i rimedi) sono notevolmente progrediti, **il CONAPO chiede una revisione dei parametri contenuti in tale decreto**, affinché, come già avvenuto in altri Corpi dello Stato (vedi ad esempio esercito italiano), si tenga conto che oggi, talune patologie, se prive di menomazione e di scompensi, possono essere ritenute compatibili anche con il servizio operativo, ad esempio per quanto riguarda ... «tutti quei casi di cardiopatie senza danno organico significativo e con ottimo recupero funzionale, oggi possibili grazie alle affinate tecniche cardiologiche interventistiche e chirurgiche ed alle moderne capacità di diagnostica funzionale cardiovascolare...» come recita la Direttiva prot. MDE24363/33204/Sez.Med.Leg./10.3.4.12009 del Dipartimento di Sanità del Comando Logistico dell'Esercito Italiano.

SOLLECITO ISTITUZIONE "RUOLO TECNICO"

Inoltre, il CONAPO torna ad insistere per una modifica legislativa per una seria riforma dei ruoli e delle carriere VF, al fine anche di istituire il "RUOLO TECNICO", come da [nota CONAPO prot. n. 88/14 del 26.03.2014](#) già in possesso del Dipartimento e che per completezza

rialleghiamo alla presente. Alla luce dell'esigenza proposta dallo stesso Dipartimento di disciplinare le inidoneità del personale si ribadisce che il "RUOLO TECNICO" sarebbe uno sbocco ideale per il personale non più idoneo al servizio operativo, consentendo di capitalizzare il patrimonio professionale acquisito dai Vigili del Fuoco in anni di vita operativa. Poiché il Dipartimento oltre a tutelare il lavoratore ha l'obbligo di perseguire l'interesse della Pubblica Amministrazione, continuare ad agire negando uno sbocco di carriera in tal senso, a costo zero perché il personale lo si ha già in casa, significa non essere dei buoni gestori della cosa pubblica e non perseguire principi di "spending review".

Si fa riserva di ulteriori osservazioni, significando che **il CONAPO è pronto a scendere in piazza qualora dovesse essere emanata tale circolare senza tenere conto delle modifiche richieste nelle parti che ledono la dignità professionale del personale permanente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero l'obbligo di transito al SATI dopo 4 anni di idoneità parziale senza recupero dello stato di salute.**

Distinti saluti.

**Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi**



Si allega: nota CONAPO prot. n. 88/14 del 26.03.2014



CONAPO

ALLEGATO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 26 Marzo 2014

Al Ministro dell'Interno

On. Angelino Alfano

Al Sottosegretario all'Interno

On. Gianpiero Bocci

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa**

Prefetto Alberto di Pace

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Dott. Ing. Alfio Pini

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane

Prefetto Marilisa Magno

Prot. n. 88/14

OGGETTO: Personale ex vigile del fuoco dichiarato permanentemente non idoneo al servizio operativo e "transitato nei ruoli SATI" e personale "idoneo parziale" - richiesta modifica D.lgs. 217/2005, riordino carriere e istituzione "ruolo tecnico".

Torniamo nuovamente a sollecitare soluzione legislativa al problema di quel personale ex operativo che ha avuto la sfortuna di transitare nei ruoli SATI nei periodi antecedenti alla istituzione della "idoneità parziale", nonché soluzione per un impiego del personale non più idoneo al settore operativo coerente con la professione di vigile del fuoco.

Ricordiamo il caso di numerosi colleghi ai quali oltre 10 anni fa è stato precluso di rimanere nei ruoli dei "vigili del fuoco" nonostante le infermità allora sofferte siano ora compatibili con l'istituto della "idoneità parziale". Ciò a causa della mancanza, nei contratti di lavoro (prima), e nel D.Lgs 217/05 (poi), di idonee previsioni normative di salvaguardia di tale personale, così creando una vera e propria "disparità di trattamento" rispetto al personale che è incappato nelle medesime patologie in epoche successive.

E quel che è peggio è che ad oggi, dopo oltre 10 anni, il Dipartimento dei Vigili del fuoco non ha ancora risolto il problema, destinando tale personale a mansioni amministrative e perdendo così il patrimonio di conoscenza utile a supporto del soccorso!

Per questo torniamo con forza a chiedere un urgente "riordino delle carriere" che contenga anche modifiche del D.Lgs 217/05 istituendo un "ruolo tecnico in uniforme" di supporto tecnico-logistico al personale operativo, sul modello di quello della polizia di stato, cui farvi confluire il personale non più "incondizionatamente" idoneo al settore operativo, ed ivi ricollocarvi, **a domanda** i casi di non idoneità accertati con le preesistenti normative nonché quella parte del settore SATI necessaria a supporto "sul campo" della componente operativa.

Segnaliamo inoltre che su questo delicato problema ci è pervenuta una articolata nota del 26 febbraio scorso (che ad ogni buon conto si allega alla presente quantunque indirizzata anche alle SS.LL. in indirizzo), in relazione alle questioni che interessano la categoria degli ex vigili operativi transitati nei ruoli S.A.T.I. e le relative mansioni.

Si confida che le SS.LL. in indirizzo prendano atto dei contenuti (quelli pragmatici e non polemici) e comprendano l'urgenza di una soluzione legislativa del problema di cui sopra, per consentire di avere uno strumento di soccorso più efficace per i cittadini senza dover per questo gravare sul bilancio dello Stato.

Distinti saluti.

Si allega nota esplicativa.

Il Segretario Generale
CSE Antonio Brizzi

